



I DECRETI DI DEPENALIZZAZIONE: *TRA PRIVATIZZAZIONE DELLA PENA E PUBBLICIZZAZIONE DEL RISARCIMENTO*

*Federico Belli
(giudice presso il Tribunale di Asti)*

IL DIRITTO PENALE COME «EXTREMA RATIO»

La Corte
Costituzionale, fin
dal 1989 (sent. N.
487/1989) ha
stabilito che le
scelte legislative in
materia penale
devono rispettare
tre principi

SUSSIDIARIETA'

PROPORZIONALITA'

FAMMENTARIETA'

SUSSIDIARIETA'

il diritto penale intervenga soltanto allorché non venga offerta adeguata tutela a determinati beni da parte degli altri rami dell'ordinamento

PROPORZIONALITA'

sussista un rapporto di proporzione, ovvero di congruenza degli strumenti normativi rispetto alle finalità da perseguire

FRAMMENTARIETA'

l'intervento penale abbia natura "puntiforme", ovvero intervenga soltanto in presenza di seri e concreti vuoti di tutela

I DECRETI N. 7 e 8 del 15.1.2016

- Abrogano alcuni reati
- Derubricano in illeciti amministrativi (o civili) altri reati
- Alcuni degli illeciti depenalizzati sono indicati nominativamente
- Altri sono oggetto di una previsione generale:
«tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda» (art. 1 c. 1 d. lgs. 8/2016)

L'EFFICACIA ABROGATIVA «IMMEDIATA»

- Sostenuta dalla sola giurisprudenza di merito
- Esclude rilevanza penale alle condotte «apparentemente» tipiche, ma in concreto non lesive del bene giuridico
- È il caso del c.d. «reato di clandestinità» (art. 10-*bis* d. lgs. 286/98)
- La Cassazione l'ha costantemente esclusa
- La legge 67/2014 ha conferito al Governo una delega, implicante la necessità del suo esercizio per la depenalizzazione
- pertanto, fino all'emanazione dei decreti delegati, non sussiste alcuna «depenalizzazione»
- Cass. 23944/2015

LE NUOVE SANZIONI

INTRODOTTE DAI DECRETI 7 E 8

■ SANZIONI AMMINISTRATIVE

- Già note al nostro ordinamento (cfr. l. 689/1981)

■ SANZIONI PECUNIARIE CIVILI

- Sono una novità
- Introdotte e disciplinate per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano

**DANNI
PUNITIVI**

**PENE
PRIVATE**

**LE SANZIONI
PECUNIARIE
CIVILI**

**FIGURA
IBRIDA**

?



LA DISCIPLINA DELLE SANZIONI PECUNIARIE CIVILI

- Termine di prescrizione pari a 5 anni (art. 2947 c.c.)
- La «reiterazione»
- Disciplina processuale (cod. proc. civ.)
- Modalità di pagamento della sanzione
- La somma è devoluta alla cassa delle ammende

Criteri di commisurazione della sanzione (art. 133 c.p.)

- gravità della violazione;
- reiterazione dell'illecito;
- arricchimento del soggetto responsabile;
- opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito;
- personalità dell'agente;
- condizioni economiche dell'agente;

I «punitive damages»

- La Cassazione li ha ritenuti incompatibili con l'ordinamento italiano (Cass. Civ. 1781/2012)
- Nel nostro ordinamento l'illecito non è fonte di arricchimento per il danneggiato
- Costituiscono una vera e propria «punizione» per la condotta del danneggiante
- Provengono dall'esperienza giuridica anglosassone
- Le loro principali funzioni sono «deterrence» e «compensation»

LE «PENE PRIVATE»

Anno CX

Roma, 1985

Volume CVIII

IL FORO ITALIANO

PARTE QUINTA

MONOGRAFIE E VARIETÀ

FRANCO BRICOLA

La riscoperta delle « pene private » nell'ottica del penalista (*)

1. - E logico che in questo incontro di studi dedicato alle « pene private », o, meglio, alla riscoperta delle stesse, la parte del « leone » spetti agli studiosi del diritto privato (1). A questi ultimi spetta prevalentemente il compito di catalogare, anzitutto, le

sanzione penale) e di *repressione-punizione* (nell'ipotesi in cui la violazione si sia verificata) (5) e, altresì, che tale ulteriore delinarsi di una bipolarità, forse mai sopita, della responsabilità civile (6) favorisce l'emersione di un principio di tutela preventiva contro l'illecito e di rimedi tipici e atipici contro forme di pericolo (del medesimo) (7). Che se poi alla « riscoperta » dell'altro polo della tutela civilistica si accompagnano l'affiorare di relitti storici che richiamano l'immagine della pena privata, all'attenzione e all'interesse del penalista per il fenomeno non si aggiunge la meraviglia. Chiamato in questa stagione a collaborare


LE «PENE PRIVATE»

- Sono poste a tutela di interessi privati
- Sono applicate tramite il filtro giudiziale e su iniziativa della parte danneggiata o esposta a pericolo (in contrapposizione con il principio di obbligatorietà dell'iniziativa pubblica)
- Sono contrassegnate dal fine preventivo ed affittivo, in forma esclusiva o prevalente, e non da una finalità meramente riparatoria

LE «PENE PRIVATE»

- Sono espressione del principio del diritto penale come *extrema ratio*
- Attuano il principio di sussidiarietà nella tutela degli interessi del cittadino
- La tecnica normativa è più duttile e snella, non sono soggette al principio di tassatività e nemmeno a quello della riserva di legge
- Non devono sottostare ai vincoli costituzionali previsti per la materia penale

LE PENE PRIVATE E LE GARANZIE COSTITUZIONALI



LE SANZIONI PECUNIARIE CIVILI

- La Cassazione ha ritenuto incompatibile con il nostro ordinamento il requisito dell'arricchimento del danneggiato, proprio dei «punitive damages»
- Il decreto n. 7/2016 prevede testualmente, all'art. 10, che *“il provento della sanzione pecuniaria civile è devoluto a favore della Cassa delle ammende”*

**SONO
PENE PRIVATE**

LA «PENNA»

SECONDO LA CEDU

- La denominazione di una sanzione come «pena» ha un valore meramente indicativo
- Occorre fare riferimento ad indici concreti per capire se una sanzione sia o no una «pena»:
 - a) la natura dell'infrazione sanzionata,
 - b) la gravità della sanzione,
 - c) la durata, le modalità d'esecuzione della stessa,
 - d) rischio di un "pregiudizio importante" in capo al sanzionato

Il caso «Grande Stevens»

(CEDU, sez. 2, 4.3.2014)

- È «pena» quella sanzione che, per natura e livello di gravità, rientri in linea generale nell'ambito della «materia penale»
- le ammende erano, visto il loro ammontare, di una innegabile severità che comportava per gli interessati conseguenze patrimoniali importanti
- il carattere penale di un procedimento è subordinato al grado di gravità della sanzione di cui è a priori passibile la persona interessata e non alla gravità della sanzione alla fine inflitta

**APPLICABILITA'
DELLE GARANZIE
COSTITUZIONALI**

**IRRETROATTIVITA'
della norma
SFAVOREVOLE**

**C'E' STATA VERAMENTE
UNA DEPENALIZZAZIONE ?**

CASISTICA

**FORMAZIONE
CONTINUA**